

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 13 DEL 26/01/2023**

OGGETTO

VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI BORETTO ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 53 DEL 22/12/2021. ESAME AI SENSI DELL'ART. 41 LR 20/2000, DELL'ART. 14 LR 47/78

IL PRESIDENTE

VISTI gli atti che compongono la Variante specifica al PRG vigente del Comune di Boretto adottata con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 22/12/2021, pervenuti a questa Provincia in data 02/02/2022 ed ascritti al protocollo generale al n. 2678 – 4/2022;

RILEVATO che la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consentiva nel primo periodo transitorio, ovvero entro il 31/12/2021, l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

PREMESSO che:

- la L.R. 20/2000, ora abrogata, all'art. 41 comma 4bis consentiva nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alla L.R. 20/2000 un'unica variante specifica al PRG (la cosiddetta “variante di anticipazione al PSC”) che presentasse carattere di urgenza, per comprovate ragioni di interesse pubblico e che risultasse conforme al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- l'Amministrazione comunale ha utilizzato questa possibilità presentando nel corso della Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, che si è svolta dal 2007 al 2012, due punti di variante, uno dei quali denominato “ex Fili” oggetto del presente esame;
- dopo la conclusione della conferenza di Pianificazione, nel dicembre 2016 il Comune ha sottoscritto con la Provincia l'Accordo di Pianificazione per la formazione del PSC, ma non ha mai proceduto ad elaborare ed adottare il Piano Strutturale Comunale;

CONSTATATO che:

- l'Amministrazione comunale ha ora adottato con delibera di CC n. 53 del 22/12/2021 la variante discussa durante la Conferenza di Pianificazione del PSC, che interessa un'area interclusa nel centro abitato del capoluogo attualmente classificata in parte come zona ex produttiva trasformabile ad usi residenziali o misti (mq. 11.159, pari a 26 alloggi), coincidente con l'area dismessa ex Fili, e in parte come dotazioni pubbliche, quali verde attrezzato e sportivo, istruzione, viabilità e zone ferroviarie, per un totale di mq. 28.126;
- in particolare, la variante propone un unico comparto di grandi dimensioni (mq 39.285) trasformando la maggior parte delle zone a destinazione pubblica (verde pubblico e zona per l'istruzione) in zone residenziali, con significativo incremento degli alloggi teorici (da 26 a 56) e con una Superficie Utile massima di 5.438 mq, oltre a 1.500 mq destinati ad usi commerciali in corrispondenza della ex zona produttiva;

CONSIDERATO che, svolta l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve allo strumento adottato:

la variante specifica al PRG, esaminata nel 2012 durante la Conferenza di Pianificazione del PSC, era dichiarata ammissibile ai sensi del citato art. 41 comma 4bis in quanto urgente e di comprovato interesse pubblico;

l'inerzia successiva, sia riguardo alla variante al PRG che al procedimento di approvazione del PSC, ha fatto decadere i presupposti di urgenza e di pubblica utilità delle previsioni contenute nella variante stessa, comportandone l'inammissibilità;

con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 il contesto normativo urbanistico è cambiato; gli obiettivi da raggiungere con la pianificazione urbanistica e territoriale sono il contenimento del consumo di suolo, il controllo della sua impermeabilizzazione, la valorizzazione e cura della città pubblica, la rigenerazione e la riqualificazione urbana, da ottenere riducendo al minimo la possibilità di individuare aree di espansione residenziale ed attivando interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato;

a maggior ragione la previsione di un nuovo e significativo insediamento residenziale con notevole aumento del carico urbanistico e la riduzione delle aree per servizi risulta non conforme ai postulati della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017, in particolare con quanto quanto evidenziato nella Circolare Regionale del 14/03/2018, "Prime indicazioni applicative della nuova legge Urbanistica Regionale", che al paragrafo 4, precisa che non sono ammissibili le introduzioni di ambiti residenziali totalmente nuovi, non previsti nel piano vigente alla data di entrata in vigore della nuova Legge, bensì modifiche parziali alle previsioni insediative residenziali già in essere;

al contrario risulta ammissibile prevedere un intervento su quanto dell'area in oggetto è già urbanizzato, applicando i principi della rigenerazione urbana e mantenendo a verde e a servizi la rimanente superficie, che potrà essere meglio progettata in sede di elaborazione del PUG; conseguentemente a quanto sopra espresso si chiede di restringere l'intervento alle sole aree urbanizzate interessate dell'ex azienda Fili ed alle sue pertinenze;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

DATO atto che in questa fase vengono espresse solo le riserve di carattere urbanistico, mentre la Valutazione Ambientale ed il parere sismico verranno espressi sul piano controdedotto;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, in sostituzione della Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale; temporaneamente assente;

DECRETA

di formulare le riserve riportate nel precedente Considerato, ai sensi del comma 2 art.14 LR 47/78, alla Variante al PRG del Comune di Boretto adottata con delibera n. 53 del 22/12/2021;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 26/01/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma